

Alle Regioni e Prov. Autonome
LORO SEDI

Art. 2 del Reg. CE n. 1804/99 del Consiglio del 19 luglio 1999 -Riconoscimento del periodo di conversione di cui all'art. I, parte B e C del Reg. CE n. 1804/99 – Fase transitoria.

Alle Organizzazioni profes-
sionali Agricole a vocazione
generale
LORO SEDI

Agli Organismi di controllo
LORO SEDI

Alla Fiao
Via J. Barozzi 8
40126 BOLOGNA

All'IFOAM
Via Ponte Muratori 6
41058 VIGNOLA (MO)

Al Consiglio nazionale con-
sumatori utenti
Via Molise 2
00187 ROMA

Alle Associazioni dei Produttori
Biologici
LORO SEDI

L'articolo 2 del Reg. CE 1804/99 del Consiglio del 19 luglio 1999 prevede che, il periodo trascorso anteriormente al 24 agosto 2000 è preso in considerazione ai fini del riconoscimento del periodo di conversione di cui all'allegato I, parte B e C, qualora l'operatore possa dimostrare, in modo soddisfacente per l'organismo di ispezione che, durante tale periodo ha prodotto in conformità alle disposizioni nazionali vigenti o, in mancanza, delle norme private accettate o riconosciute dallo Stato.

Tenuto conto dello sviluppo dell'agricoltura biologica nel nostro Paese, due, sostanzialmente sono le situazioni in cui le aziende biologiche possono venirsi a trovare, al momento dell'entrata in vigore della regolamentazione comunitaria (24 agosto 2000).

La prima riguarda quella delle aziende che operano, sulla base di legislazioni regionali.

La seconda riguarda le aziende che operano sulla base di norme private.

Nel primo caso gli operatori dovranno indicare nella notifica lo "status" in cui l'azienda si trova (in "conversione" o "biologica") per effetto della normativa della Regione nel cui territorio

l'operatore svolge la propria attività, nonché l'indicazione dell'organismo di controllo (autorizzato dalla Regione) al quale si sono sottoposti.

Nel secondo caso, gli operatori agricoli dovranno presentare, unitamente alla notifica di attività di produzione, nella quale figurino, lo "status" in cui l'azienda si trova ("in conversione" o "biologica"), apposita dichiarazione nella quale dovrà indicare:

- 1) l'Ente o l'Organismo che ha generato la norma sulla base della quale ha condotto l'allevamento delle produzioni animali nella propria azienda;
- 2) l'Organismo di controllo con il quale ha sottoscritto il contratto per le attività di controllo e certificazione delle produzioni della propria azienda, nonché presentare copia dello stesso;

Gli Organismi di controllo riconosciuti dal Ministero dell'Agricoltura, ai sensi del D.L. n. 220/95, che effettuino controlli sulla base di norme regionali o private, su aziende operanti nel campo delle produzioni animali, avranno cura di inviare alle Regioni, nel cui territorio le aziende interessate a dette produzioni operano, apposito elenco delle aziende controllate, indicando la data di ingresso nel sistema di controllo e lo "status" dell'azienda, se in "conversione" o "biologica".

I predetti Organismi dovranno altresì presentare alle Regioni interessate per territorio, un'apposita dichiarazione dalla quale si evinca l'autorizzazione ricevuta dalle stesse ad espletare le attività di controllo (nel caso in cui abbiano operato con norme regionali) o dagli Enti od Organismi privati che hanno emanato tali norme (nel caso in cui abbiano effettuato l'attività di controllo sulla base di norme private).

Dichiarazione questa che dovrà essere autenticata dall'Ente od Organismo che ne ha rilasciato l'accreditamento.

Quanto sopra, per la gestione, in particolare, della fase transitoria che precede la data dell'entrata in vigore del Reg. CE 1804/99.

Tenuto conto, infine, della dichiarazione congiunta Commissione/Consiglio, di accompagnamento del Reg. CEE 1804/99 le piccole aziende convenzionali che, successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento suddetto, intendano passare alla produzione zootecnica biologica possono fruire delle deroghe previste dal Regolamento n. 1804/99 per la stabulazione del bestiame e del Decreto Ministeriale di attuazione, a condizione che soddisfino al momento dell'entrata nel sistema di produzione biologico comunitario, le norme accettate dalle Amministrazioni regionali e dalle Province autonome competenti per territorio.

L'Ufficio competente è a disposizione per ogni eventuale esigenza di chiarimento.

IL MINISTRO